

## Descrizione

La tintolavanderia esegue i trattamenti di lavanderia, pulitura chimica a secco e ad umido, tintoria, smacchiatura, stireria, follatura e affini di:

- indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento
- capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica
- biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale, commerciale e sanitario
- tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento
- oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

Le disposizioni della [Legge 22/02/2006, n. 84](#) si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori che sono utilizzati esclusivamente dalla clientela con appositi gettoni (cosiddette lavanderie "a gettone" o "self-service").

## Requisiti per l'esercizio dell'attività:

Per svolgere l'attività è necessario presentare **Segnalazione certificata di inizio attività al SUAP** come previsto dall'articolo 79 del [Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59](#).

## Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia.

Deve inoltre essere designato un responsabile tecnico che possiede apposita idoneità professionale. Il responsabile tecnico deve perciò possedere almeno uno dei requisiti elencati nell'articolo 2, comma 2 della Legge 22/02/2006, n. 84. Gli standard formativi e professionali previsti per il responsabile tecnico sono definiti in dettaglio dal Decreto del Dirigente di Struttura 18/02/2014, n. 1256.

Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio durante gli orari di apertura e svolgimento dell'attività. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto munito di idoneità professionale (articolo 3, comma 4 del Regolamento Regionale 01/02/2018, n. 5).

Per le lavanderie "a gettone" o "self-service" non occorre designare il responsabile tecnico (articolo 79 del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59).

## Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l'attività devono avere una destinazione d'uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell'attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

L'attività di lavanderie "a gettone" o "self-service" deve essere svolta in locali autonomi e non comunicanti con l'eventuale attività di tintolavanderia o di sola stireria. Non è ammessa la presenza di personale per l'espletamento di attività come la presa in consegna, la stiratura, la riparazione o la restituzione dei capi oggetto dell'attività di lavanderia a gettoni, nonché di tutti gli altri tipi di servizi previsti dall'articolo 2, comma 1 della Legge 22/02/2006, n. 84.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico (articolo 6, comma 2 del Regolamento Regionale 01/02/2018, n. 5).

### **Vendita di prodotti inerenti ai servizi effettuati**

Le tintolavanderie possono cedere alla clientela, a titolo oneroso o gratuito, prodotti connessi all'attività professionale, ad esempio smacchiatori, deodoranti o altri prodotti per la cura e l'igiene dei capi di abbigliamento. In questo caso occorre presentare anche Segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato.

Se l'attività di tintolavanderia viene svolta in forma artigiana non occorre presentare alcuna Segnalazione certificata di inizio attività (articolo 2, comma 2 e comma 3 del Regolamento Regionale 01/02/2018, n. 5).

### **Scarichi idrici**

Se l'attività presenta un consumo d'acqua medio giornaliero superiore a 20 m<sup>3</sup> occorre presentare apposita documentazione relativa agli scarichi idrici.

### **Emissioni in atmosfera**

Se l'attività prevede impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso occorre presentare apposita documentazione relativa all'autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera (articolo 272, comma 2 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152). L'autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera può essere sostituita dall'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (articolo 3, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59).

Relativamente alle attività che prevedono inquinamento atmosferico scarsamente rilevante occorre presentare apposita comunicazione (articolo 272, comma 1 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152).

### **Domande e comunicazioni**

Documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza.

**Note:**

### **Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera**

Il [Decreto Dirigenziale 01/12/2016, n. 12779](#) ha aggiornato l'autorizzazione generale per gli *“impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso”*, anche alla luce delle modifiche apportate alla normativa nazionale (Parte V del [Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152](#)) che hanno inserito tali impianti nell'ambito delle attività cosiddette *“in deroga”* ai sensi dell'articolo 272, comma 2 e comma 3, disciplinate in Lombardia dalla [Deliberazione della Giunta Regionale 30/12/2008, n. 8/8832](#).

Il [Decreto Dirigenziale 01/12/2016, n. 12779](#), approvando il nuovo allegato tecnico per tali attività, definisce i nuovi requisiti tecnico-gestionali che i gestori delle pulitintolavanderie devono rispettare, nonché le nuove modalità di presentazione della domanda, validi a partire dal **1° aprile 2017**; a partire da tale data, pertanto, tutte le attività di pulitintolavanderie – sia **nuove**, che **esistenti autorizzate ai sensi della vecchia Deliberazione della Giunta Regionale 23/12/2004, n. 7/20138** -

dovranno presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale, secondo quanto previsto nel nuovo allegato tecnico.

Alla luce dell'entrata in vigore del [Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59](#) (cosiddetto "Regolamento AUA"), le domande di adesione all'autorizzazione generale (sia per attività nuove, che per attività esistenti) devono essere presentate allo **Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)** del Comune sede dell'impianto/attività, utilizzando i sistemi telematici messi a disposizione del SUAP.

### **Attività soggette anche all'autorizzazione allo scarico**

Il nuovo allegato tecnico prevede due sezioni, con specifiche prescrizioni - in funzione della capacità di trattamento - da applicarsi rispettivamente a:

- impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso con capacità di trattamento superiore a 30 kg di capi asciutti
- impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso con capacità di trattamento inferiore o uguale a 30 kg di capi asciutti.

Restano per lo più invariati gli aspetti relativi alle prescrizioni (valori limite COV pari a 20 g/kg) e agli adempimenti gestionali (piano di gestione dei solventi annuale e rapporto mensile di attività).

### **TEMPISTICA**

#### **AVVIO DI ATTIVITA' PREVISTA DA UNA SCIA**

I casi possibili di presentazione della SCIA sono due:

- La SCIA è presentata contestualmente alla COMUNICAZIONE UNICA, cioè è presentata presso il Registro Imprese, il quale la trasmette immediatamente al SUAP, che ne rilascia ricevuta.
- La SCIA è presentata direttamente al SUAP, il quale verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, il SUAP rilascia automaticamente la ricevuta.

Nei due casi, l'attività o l'intervento previsto dalla SCIA può essere immediatamente avviato, ai sensi dell'art.19, c.2, L. 241/1990), **al momento del rilascio della ricevuta da parte del SUAP**. La ricevuta sarà inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo email del dispositivo che ha presentato la SCIA sul portale. (art.6 DPR 68/2005)

La ricevuta di presentazione della SCIA, costituendo di fatto il titolo abilitativo all'inizio dell'attività, deve essere tenuta esposta nel luogo di svolgimento dell'attività a disposizione degli organi preposti al controllo unitamente ad eventuali atti formali che il Responsabile del SUAP ritenga utile adottare per imporre prescrizioni o limitazioni operative in esecuzione alla programmazione economica di settore.

#### **TEMPI PER L'ISTRUTTORIA**

Il SUAP ha 60 giorni di tempo, dalla data di presentazione della SCIA, per procedere al suo controllo. Entro questo termine può richiedere la presentazione di documentazione integrativa per conformare l'attività alla normativa vigente, dando un termine per la presentazione non inferiore a

30 giorni. Il termine dei 60 giorni viene sospeso dalla data di richiesta della documentazione integrativa e il conteggio del tempo riprenderà dalla data di fornitura della documentazione richiesta.

### **CONCLUSIONE POSITIVA**

Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, cioè 60 giorni ovvero i 60 giorni aumentati dal tempo della sospensione dei termini in attesa della documentazione integrativa, l'amministrazione non può più intervenire nel merito della SCIA ad eccezione di questi casi:

- in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, dimostrando però l'impossibilità di tutelare comunque l'interesse del privato interessato mediante conformazione della sua attività alla normativa vigente.
- nel caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci. In questo caso dovranno essere applicate le sanzioni penali previste al comma 6, art. 19 della L. 241/1990 (reclusione da 1 a tre anni) nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

### **CONCLUSIONE NEGATIVA**

- **Caso di mancata presentazione di integrazioni richieste**  
Nel caso in cui le integrazioni richieste non dovessero pervenire nei termini fissati, il Suap concluderà il procedimento comunicando all'interessato la sua decadenza, con l'obbligo di cessare la prosecuzione dell'attività o le variazioni apportate all'attività e di rimuovere eventuali effetti dannosi derivati dall'attivazione o modifica dei parametri dell'attività.
- **Caso di esito negativo di istruttoria della pratica**  
Se la verifica della pratica, eventualmente aggiornata da integrazioni richieste pervenute nei termini stabiliti, desse esito negativo per il mancato rispetto della normativa vigente, l'amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che, nel caso questo fosse possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività intrapresa ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Decreto del Dirigente di Struttura (Regione Lombardia) 18-2-2014, n. 1256 - Regolamentazione dei percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico di tintolavanderia ai sensi della legge 84/2006.
- Decreto ministeriale 16-1-2004, n. 44 - Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203
- Circolare 12-4-2010, n. 02/MT/mlt - Lettera ai Presidenti delle Regioni da parte della Organizzazione tutela e rappresenta su tutto il territorio nazionale le imprese artigiane di tintolavanderia, disciplinate dalla legge 22 febbraio 2006, n. 84, recante "Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia" in merito all'attività di lavanderia self-service o a gettoni.
- Decreto legislativo 26-3-2010, n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

- Deliberazione della Giunta Regionale (Regione Lombardia) 23 Dicembre 2004, n. 7/20138 - Autorizzazione in via generale sia agli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, che agli impianti di pulitintolavanderie a ciclo chiuso ai sensi dell'art. 9 del DM 16/01/04 n. 44.
- Legge regionale (Regione Lombardia) 16 Dicembre 1989, n. 73 - Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo.
- Legge regionale (Regione Lombardia) 18 Aprile 2012, n. 7 - Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione.
- Decreto Legislativo 03 Aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale.
- Legge 22 Febbraio 2006, n. 84 - Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia.
- Legge 8 Agosto 1985, n. 443 - Legge-quadro per l'artigianato.
- Normativa urbanistico edilizia in materia di agibilità e cambio di destinazione d'uso.
- Igienicità dei locali in riferimento al regolamento d'igiene tipo.